



**STUDIO PIZZANO**

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

# **LA CONSERVAZIONE A NORMA DELLA PEC: CRITICITÀ TEMPORALI E COMPLIANCE NORMATIVA**

*Publicato il 3 Luglio 2025 di Sabatino Pizzano*



La Posta Elettronica Certificata (PEC) rappresenta oggi uno strumento fondamentale nell'ecosistema delle comunicazioni giuridicamente rilevanti, equiparata dalla normativa vigente alla raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del D.P.R. 11.02.2005, n. 68. Tuttavia, emerge con crescente evidenza una problematica di natura tecnico-giuridica che compromette la stabilità probatoria di tale strumento nel lungo periodo: **la fragilità temporale del valore legale delle comunicazioni PEC non sottoposte a conservazione digitale a norma**. Il presente contributo analizza le criticità strutturali che minano l'efficacia probatoria della PEC oltre il termine di trenta mesi, esaminando le implicazioni normative e operative derivanti dall'obbligo di conservazione decennale previsto dalla disciplina civilistica e fiscale. L'obiettivo è fornire un quadro sistematico delle responsabilità giuridiche e delle soluzioni tecniche disponibili per garantire la compliance normativa nel settore della documentazione digitale.

**Stanco di leggere? Ascolta l'articolo nell'innovativo formato podcast.**

<https://www.studiopizzano.it/wp-content/uploads/2025/07/235994.ogg>

## Il paradigma del valore probatorio originario e i suoi limiti intrinseci

La struttura tecnica della PEC si fonda su un meccanismo di certificazione che coinvolge diversi elementi: la busta di trasporto firmata digitalmente dal gestore mittente, le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna sottoscritte con firma elettronica qualificata, e i metadati di trasmissione contenuti nei file daticert.xml. Questo ecosistema documentale conferisce alla comunicazione un valore probatorio privilegiato, garantendo l'attestazione dell'invio, della consegna e dell'integrità del contenuto trasmesso.

Tuttavia, **il valore legale di tale strumento non è perpetuo** ma soggiace a due limitazioni temporali fondamentali che ne compromettono progressivamente l'efficacia. La prima criticità attiene alla **scadenza dei certificati di firma elettronica qualificata** utilizzati dai gestori PEC per sottoscrivere le ricevute. Tali certificati possiedono una validità temporale circoscritta, generalmente compresa tra due e tre anni, oltre la quale la verifica della firma digitale attraverso i comuni software di gestione documentale restituisce esiti negativi, segnalando l'invalidità del certificato.

La seconda e più insidiosa problematica concerne la **cancellazione dei log di sistema** da parte dei gestori PEC. La normativa tecnica di settore impone ai provider l'obbligo di conservazione delle registrazioni operative per un periodo minimo di trenta mesi, termine oltre il quale i gestori sono legittimamente autorizzati all'eliminazione di tali evidenze. Questa circostanza determina la perdita della prova tecnica più autorevole dell'avvenuta trasmissione, lasciando l'utente privo degli elementi necessari per dimostrare la validità originaria della comunicazione in caso di contestazione.

## L'erosione del valore probatorio e le implicazioni processuali

La combinazione di questi fattori genera una **progressiva degradazione del valore legale** della PEC nel tempo. Trascorsi i trenta mesi dalla trasmissione, la comunicazione diventa giuridicamente vulnerabile, trasformandosi da prova legale privilegiata in mero documento informatico la cui efficacia probatoria è rimessa alla libera valutazione del giudice. In ambito processuale, questo scenario espone il soggetto che produce la PEC a significativi rischi probatori, particolarmente nell'ipotesi di disconoscimento formale da parte della controparte.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che **l'onere di dimostrare la validità di una firma digitale al momento della sua apposizione** ricade su chi invoca l'efficacia del documento sottoscritto. Senza l'ausilio dei log del gestore, tale dimostrazione diventa una probatio diabolica, richiedendo complesse perizie tecniche dall'esito incerto. Il rischio è quello di veder vanificata l'efficacia di comunicazioni cruciali per l'attività professionale o imprenditoriale, con conseguenze potenzialmente devastanti in termini di tutela dei diritti e degli interessi sostanziali.

## Il quadro normativo dell'obbligo di conservazione decennale

Parallelamente a queste criticità tecniche, la normativa italiana stabilisce precisi obblighi di conservazione che interessano la corrispondenza aziendale e la documentazione giuridicamente rilevante. **L'art. 2220 del Codice Civile** impone all'imprenditore di conservare ordinatamente per dieci anni tutta la corrispondenza commerciale, disposizione che la dottrina e la giurisprudenza interpretano estensivamente, ricomprendendovi le comunicazioni elettroniche e, specificatamente, la Posta Elettronica Certificata.

Tale obbligo trova ulteriore fondamento nella **normativa fiscale**, in particolare nell'art. 22 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, che prescrive la conservazione decennale dei documenti con rilevanza tributaria. Il D.M. 17.06.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha espressamente ribadito l'obbligo di conservazione digitale delle PEC contenenti dati fiscalmente rilevanti, precisando che tale conservazione deve avvenire secondo modalità conformi alla normativa tributaria.

Per le Pubbliche Amministrazioni, **il Codice dell'Amministrazione Digitale** (D.Lgs. 07.03.2005, n. 82) stabilisce agli artt. 43 e 44 l'obbligo di gestire e conservare i documenti informatici secondo regole tecniche precise, garantendone autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità nel tempo. La PEC, qualificandosi come documento informatico ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. p) del CAD, ricade pienamente in tale disciplina.

## La conservazione digitale a norma: soluzione tecnico-giuridica definitiva

Di fronte a questa dicotomia tra fragilità temporale dello strumento e obblighi normativi di conservazione decennale, **la conservazione digitale a norma** emerge come l'unica soluzione in grado di preservare il valore legale delle comunicazioni PEC nel lungo periodo. Il processo, disciplinato dalle Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (entrate in vigore il 01.01.2022), si configura come un procedimento giuridico-informatico finalizzato a "cristallizzare" il valore probatorio del documento e a garantirne le caratteristiche essenziali per tutto il periodo di legge.

Il sistema di conservazione a norma si articola in un processo strutturato che coinvolge specifici ruoli e responsabilità: il Titolare dell'oggetto della conservazione, il Responsabile della Conservazione e il Conservatore. Quest'ultimo, se esterno all'organizzazione, deve essere un soggetto qualificato da AgID, iscritto nell'elenco pubblico dei Conservatori accreditati. **La qualificazione AgID rappresenta un elemento imprescindibile** per garantire l'affidabilità del servizio e la conformità alle prescrizioni normative.

Il flusso operativo prevede tre fasi fondamentali: il versamento (creazione del Pacchetto di Versamento contenente i documenti e i metadati descrittivi), l'archiviazione (trasformazione in Pacchetto di Archiviazione con apposizione di firma digitale qualificata e marca temporale) e la distribuzione (generazione del Pacchetto di Distribuzione per l'esibizione del documento conservato). Durante la fase di archiviazione, **l'apposizione della marca temporale opponibile a terzi** "congela" il documento e il suo valore legale in un preciso istante, rendendolo imm modificabile e verificabile indipendentemente dalla scadenza dei certificati originali.

## Distinzione fondamentale: archiviazione versus conservazione a norma

È essenziale distinguere la conservazione a norma dalla mera archiviazione informatica. **La semplice memorizzazione** dei file .eml su supporti informatici, pur rappresentando una prassi organizzativa utile, non possiede alcun valore giuridico ai fini della conservazione a lungo termine. Tale modalità non garantisce immodificabilità, autenticità e data certa opponibile nel tempo, rimanendo vulnerabile alle medesime criticità che affliggono le PEC non conservate.

Analogamente, **la stampa su carta delle comunicazioni PEC** risulta del tutto inadeguata e giuridicamente irrilevante. Una stampa costituisce una mera rappresentazione analogica priva di valore legale, incapace di preservare le caratteristiche di autenticità e integrità digitale che conferiscono efficacia probatoria alla comunicazione elettronica. Solo un processo di conservazione digitale rispettoso delle regole tecniche AgID garantisce i requisiti normativamente previsti.

## Profili di responsabilità e conseguenze della non conformità

L'inosservanza degli obblighi di conservazione espone i soggetti interessati a molteplici tipologie di rischio. **Il rischio probatorio** costituisce la conseguenza più immediata e grave, materializzandosi nell'impossibilità di utilizzare una PEC come prova piena in sede contenziosa. Il **rischio operativo** si manifesta attraverso problematiche di gestione delle caselle di posta e potenziali perdite di comunicazioni rilevanti. Il **rischio sanzionatorio** concerne l'applicazione di sanzioni amministrative in caso di controlli fiscali o ispezioni, nonché le implicazioni sulla responsabilità degli amministratori in contesti concorsuali.

La valutazione del rischio deve considerare che **la responsabilità di conservazione ricade interamente sull'utente**, non sul gestore PEC. Quest'ultimo ha obblighi limitati nel tempo (trenta mesi per i log) e non include la conservazione integrale dei messaggi oltre la normale disponibilità nella casella. Dopo tale termine, il soggetto rimane privo di qualsiasi supporto da parte del provider per attestare l'autenticità e la validità delle comunicazioni effettuate.

## Raccomandazioni operative e compliance aziendale

Alla luce del quadro normativo analizzato, si raccomanda l'implementazione di un sistema di conservazione a norma che preveda la gestione automatizzata dell'intero flusso documentale PEC. **La policy aziendale** deve identificare chiaramente le tipologie di comunicazioni da sottoporre a conservazione, includendo necessariamente l'intero pacchetto costituito da messaggio, allegati e ricevute di accettazione e consegna.

L'affidamento del servizio a un Conservatore qualificato AgID rappresenta **la soluzione più efficiente e sicura** per la generalità delle imprese e dei professionisti, garantendo la conformità normativa e trasferendo al fornitore specializzato il rischio tecnico-operativo della gestione del processo. La scelta del Conservatore deve privilegiare soggetti in possesso di adeguate certificazioni di sicurezza e solidità economico-finanziaria, verificabili attraverso l'elenco pubblico AgID.

## Conclusioni

La conservazione a norma della Posta Elettronica Certificata non costituisce un adempimento facoltativo ma **un obbligo giuridico inderogabile** che discende dalla convergenza di molteplici fonti normative. La mancata implementazione di un sistema conforme espone a rischi legali significativi, potenzialmente in grado di compromettere la tutela di diritti e interessi fondamentali dell'attività professionale e imprenditoriale.

**L'investimento in un sistema di conservazione digitale a norma** rappresenta pertanto una scelta strategica di risk management,

finalizzata a preservare il patrimonio informativo aziendale e a garantire la piena opponibilità delle comunicazioni nel lungo periodo. Solo attraverso l'adozione di processi conformi alle Linee Guida AgID è possibile superare le limitazioni temporali intrinseche della PEC e assicurare la stabilità probatoria richiesta dalla normativa vigente.

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA